



#DIGITALDAY23

LUNEDI' 11 DICEMBRE ORE 16:30

Roberta Papili
Responsabile Clima ed Energia
Area Politiche Sviluppo Sostenibile ed Innovazione
Confagricoltura

SOSTEGNO AL FOTOVOLTAICO

PNRR (Aiuti agli investimenti)

Parco Agrisolare
(M2-C2-I 2.2)



Sviluppo Agro-
voltaico (M2-C2
I.1.1)



Schema Decreto (notificato a Bruxelles)



“Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e
l'auto-consumo” (M2-C2-I 1.2)

Schema Decreto CER (notificato a Bruxelles)

Aiuti all'energia immessa in rete
e/o autoconsumo-condivisione

NUOVI INCENTIVI ENERGIA ELETTRICA IMMESA
IN RETE
(attuazione Art. 7 DLGS 199/21): impianti
innovativi e non.

FER 2 – impianti FER innovativi-bozza decreto
(schema decreto notificato a Bruxelles)
(impianti FV floating su acque interne e offshore)
FER X (FV non innovativo) Orientamenti posti in
Consultazione MASE

NUOVI INCENTIVI PER LA
CONDIVISIONE DELL'ENERGIA
ART. 8 D.Lgs. 199/21
«Regolamentazione degli incentivi per
la condivisione dell'energia»

D.LGS. 199/2021 (Aiuti a produzione/consumo)

Impianti fotovoltaici su terreni agricoli (Art. 65, DL 1/2012 e s.m.i.)

1. Non sono ammessi agli incentivi statali del D.LGS. 28/2011 gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.
2. Sono ammessi agli incentivi del DLGS 28/11:
 - ❑ gli **impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative** con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, e **consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.**

L'accesso agli incentivi è subordinato alla contestuale realizzazione di **sistemi di monitoraggio per verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate secondo quanto indicato da specifiche linee guida adottate dal CREA-GSE.**

- ❑ gli **impianti solari fotovoltaici flottanti** da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni, ove compatibili con altri usi.

Il FV in agricoltura:

- FV sulle coperture degli edifici (es. impianti del Parco Agrisolare)
- FV su manufatti (pensiline/barriere/vasche/ecc.)
- FV a terra (su terreno agricolo/industriale/ecc.)
- **Agrivoltaico**
- FV galleggiante (acque interne/mare)

Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici

REQUISITO A: Il sistema è **progettato** e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire **l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica** e valorizzare il **potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi**
(almeno il 70% della superficie è destinata all'attività agricola, LAOR del 40 %);

REQUISITO B: Il sistema agrivoltaico è **esercito** in maniera da garantire la **produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli** e non compromettere la **continuità dell'attività agricola e pastorale**
($FV_{agri} \geq 0,6$ $FV_{standard}$ / *mantenimento indirizzo colturale o nuovo indirizzo a maggior valore, ecc.*);

REQUISITO C: L'impianto agrivoltaico **adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra**, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che **agricoli**
(altezza moduli da terra: **1,3 metri nel caso di attività zootecnica** e **2,1 metri nel caso di attività colturale**);

REQUISITO D: Il sistema agrivoltaico è dotato di un **sistema di monitoraggio** per verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

REQUISITO E: Il sistema agrivoltaico è dotato di un **sistema di monitoraggio** che, oltre a rispettare il *requisito D*, consenta di verificare il recupero della **fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici**.

REQUISITI: Spaziali/esercizio/layout impianto/monitoraggio

Linee guida redatte da CREA, ENEA, GSE e RSE e promosse dal MITE.

A+B = impianto "agrivoltaico".

A+B+C+D= "impianto agrivoltaico avanzato..."(può accedere agli **incentivi statali**;

A+B+C+D+E impianto agrivoltaico avanzato che può accedere alla misura **PNRR "Sviluppo del sistema agrivoltaico"**.



Agrivoltaico non avanzato

Misura PNRR Sviluppo Agrivoltaico –SCHEMA DM MASE

(ultima versione del 3 maggio 2023)

Finalità della Misura PNRR

La misura, gestita dal MASE, è finalizzata a rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico, migliorando le prestazioni climatiche ambientali.

Beneficiari

- ❖ imprese agricole/cooperative agricole/ATI agricole;
- ❖ associazioni temporanee di imprese (ATI) che includono almeno un'impresa agricola.

Interventi finanziati:

Sistemi agrivoltaici di natura sperimentale (per una potenza complessiva pari almeno a **1,04 GW**) di qualsiasi potenza realizzati su terreni agricoli.

Incentivo:

conto capitale fino al 40% (risorse complessive pari a euro 1.098.992.050,96)
+ tariffa incentivante

Tempistica di attuazione

- DM in verifica da parte della Commissione UE;
- Atteso I Bando nel 2024;
- Chiusura misura al 31 luglio 2026.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI NATURA SPERIMENTALE

Per **Impianto agrivoltaico di natura sperimentale** (/ **impianto agrivoltaico avanzato**) si intende l'impianto che adotta congiuntamente:

- 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra**, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- 2. sistemi di monitoraggio** che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI NATURA SPERIMENTALE

Caratteristiche progettuali e costruttive del sistema agrivoltaico

- ❑ Attività agricola su almeno il **70% della superficie totale del sistema agrov** (appezzamento di terreno oggetto di intervento);
- ❑ **altezza minima dei moduli rispetto al suolo:**
 - **1,3 metri** nel caso di **attività zootecnica** e impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione **di moduli in posizione verticale fissa** (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
 - **2,1 metri** nel caso di **attività colturale** (altezza minima per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).

Requisiti di esercizio del sistema agrivoltaico

- ❑ **continuità dell'attività agricola e pastorale sotto l'impianto** secondo **linee guida CREA-GSE** (che dovrebbero richiamare le linee guida MITE del luglio 2022 per gli impianti agrivoltaici);
- **Producibilità elettrica minima: $FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$** (produzione elettrica non inferiore al 60 % della producibilità attesa di un impianto fotovoltaico di riferimento, costituito da un impianto costruito a terra).



«Ai fini di un più ampio accesso dell'imprenditoria agricola alla produzione di energia rinnovabile da sistema agrivoltaico, prevedere un contingente dedicato di 300 MW per gli impianti di potenza fino a 1 MW nella titolarità di tale tipologia di imprese, con accesso al meccanismo incentivante tramite l'iscrizione in appositi registri in considerazione della ridotta dimensione dei relativi progetti;

Impianti fino ad 1 MW di proprietà di imprese agricole/ATI agricole/cooperative agricole.

- Contingente di potenza dedicato alle imprese agricole pari complessivamente a 300 MW;
- Accesso all'incentivo mediante iscrizione a registro.

Incentivo composto da 2 componenti:

- contributo in conto capitale** nella misura massima del 40% dei costi ammissibili
- tariffa incentivante** sull'energia immessa in rete o **tariffa onnicomprensiva** per gli impianti di potenza **fino a 200 kW**.

L'incentivo non è compatibile con ritiro dedicato e scambio sul posto.

L'energia elettrica prodotta resta al produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

Periodo di incentivazione: 20 anni

Per impianti «non strettamente agricoli» o di potenza oltre 1 MW la tariffa è assegnata con meccanismo di asta al ribasso.

Allegato 1 - Tariffe di riferimento e costi di investimento massimo di riferimento

1. Tariffe di riferimento e costi massimi ammissibili

Potenza	Tariffa	Costo
	€/MWh	€/kW
$1 < P \leq 300$	93	1.700
$P > 300$	85	1.500

2. Correzione della tariffa

La tariffa è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

TARIFFA INCENTIVANTE =
Tariffa di riferimento (Allegato 1 al DM) -
Prezzo di mercato energia (prezzo zonale orario)

Tariffa di riferimento differenziata:

- PER POTENZA:
Impianti fino a 300 KW ed impianti di potenza superiore;
- PER ZONA GEOGRAFICA
(per tener conto delle diverse ore equivalenti teoriche di producibilità);

CONTO CAPITALE:

- **1.700 €/kWp per $P \leq 300$ KW;**
- **1.500 €/kW $P > 300$ KW;**

investimenti ammessi



CONTO CAPITALE _ Costo di investimento ammessi:

1. realizzazione di **impianti agrivoltaici avanzati** (moduli fotovoltaici, inverter, strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
2. fornitura e posa in opera **dei sistemi di accumulo**;
3. **attrezzature per il sistema di monitoraggio** previsto dalle Linee Guida CREA/GSE;
4. **connessione alla rete** elettrica nazionale;
5. **opere edili, macchinari, impianti e attrezzature hardware e software**;
6. **studi di prefattibilità**;
7. **progettazioni**, indagini geologiche e geotecniche/direzioni lavori, **sicurezza**, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
8. **collaudi** tecnici e/o tecnico-amministrativi, **consulenze** e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese da 6) a 8) sono finanziabili fino al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Requisiti per accesso al bando

- a) **possesso del titolo abilitativo** alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- b) **possesso del preventivo di connessione** alla rete elettrica **accettato in via definitiva**;
- d) **continuità dell'attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l'impianto**;
- e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
- f) **conformità alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale**, nonché al principio "*non arrecare un danno significativo*" di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (che saranno illustrate nelle regole operative del GSE);
- g) **possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento**, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento.

Le **regole operative del GSE** disciplineranno in particolare:

- a) gli **schemi di avviso pubblico** in conformità alle *“Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”* e al principio del *“Do No Significant Harm” (DNSH)*;
- b) i **modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi**;
- c) il **calendario delle procedure competitive da svolgere**;
- d) le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
- e) i **contratti tipo per la concessione del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante**;
- f) **gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari**;
- g) i **requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti**;
- h) **le caratteristiche e le modalità di monitoraggio inerenti la continuazione dell’attività agricola** sulla base delle linee guida previste dall’articolo 65, comma 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **nonché inerenti il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici**

Decreto MASE «Autoconsumo e CER»

Incentivazione energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.

1. Il decreto disciplina le **modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo (singolo a distanza/collettivo) e CER;**
2. definisce **criteri e modalità per la concessione dei contributi PNRR** previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo).

Incentivi sotto forma di **tariffa incentivante** sulla **quota di energia condivisa prodotta da** impianti a fonti rinnovabili inseriti in **configurazioni di autoconsumo singolo e collettivo** o in **comunità energetiche rinnovabili** e si applica **fino al 31 dicembre 2027, ovvero**, al raggiungimento di un contingente di potenza finanziata pari a 5 GW.

Erogazione di **contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili** per lo sviluppo delle comunità energetiche e di configurazioni di autoconsumo collettivo nei piccoli comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione del PNRR M2C2, I - 1.2 e si applica fino al 30 giugno 2026 (Potenza complessiva pari almeno a 2 GW- produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno) e nel limite delle risorse finanziarie pari a 2.200.000.000 Euro.

“Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER”

(le configurazioni di cui alle lettere i), iii) e vi), che utilizzando la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili e che possono accedere agli incentivi per tali configurazioni).

LE CONFIGURAZIONI DEL TIAD INCENTIVATE DAL DM AUTOCONSUMO.

(ARERA-TIAD) Delibera [727/2022/R/eeI](#) del 27 dicembre 2022

Configurazione per l’autoconsumo diffuso: è una configurazione rientrante in una delle seguenti tipologie:

- i. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- ii. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- iii. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile;
- iv. comunità energetica dei cittadini;
- v. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta;
- vi. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- vii. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;

Con la delibera [727/2022/R/eel](#) del 27 dicembre 2022, ARERA ha approvato il *Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)* che **disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso** per le configurazioni previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21, **tra cui le Comunità Energetiche.**

Per accedere al **servizio di autoconsumo diffuso**, i punti di connessione facenti parte della configurazione devono essere ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa **cabina primaria.**

Il TIAD è applicato a decorrere dall'ultima data tra il **1° marzo 2023** e la data di entrata in vigore del **decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica** per la condivisione dell'energia elettrica.

*Le imprese distributrici che dispongono di cabine primarie, devono pubblicare nei propri siti internet la **prima versione delle aree sottese alle singole cabine primarie entro il 28 febbraio 2023.** Tale versione sarà valida fino al 30 settembre 2023 e a decorrere dal 1 ottobre 2023, saranno aggiornate con frequenza biennale al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche.*

DLGS 199/21 ART. 30 *Autoconsumatori di energia rinnovabile* [\(64\)](#)

1. Un cliente finale che diviene autoconsumatore di energia rinnovabile:

a) **produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:**

1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale.

2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore; [\(61\)](#)

b) **vende l'energia elettrica rinnovabile autoprodotta** e può offrire servizi ancillari e di flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore;

c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), **può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a);** nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Comunità energetiche rinnovabili (Art. 31 DLGS 199/2021)

1. I clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) **l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b) **la comunità è un soggetto di diritto autonomo** e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le **amministrazioni comunali**, gli enti di ricerca e formazione, **gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale** nonché le **amministrazioni locali che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti** per la condivisione;
- c) per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- d) **la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori**, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

Comunità energetiche rinnovabili (Art. 31 DLGS 199/2021)

2. Le comunità energetiche rinnovabili operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) fermo restando che ciascun consumatore che partecipa a una comunità può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, **ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;**
- b) **l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità** secondo le modalità di cui alla lettera c), mentre **l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile**, direttamente o mediante aggregazione;
- c) **i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta**, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite per le comunità energetiche dei cittadini. **L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato**, ferma restando la sussistenza del **requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi ed al contributo ARERA;**
- d) gli impianti FER della comunità devono essere entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore del DLGS 199/21 (**15 dicembre 2021**) , fermo restando la possibilità di adesione per impianti esistenti, sempre di produzione di energia elettrica rinnovabile, per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità;
- e) **i membri delle comunità possono accedere agli incentivi;**
- f) **la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità**

- ❖ **“Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza”**: sistemi che prevedono l’autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, ovvero **utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo**;
- ❖ **“Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili”**: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori (*gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio*);
- ❖ **“Comunità energetiche rinnovabili”**: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi **dell’articolo 31 del dlgs n.199 del 2021**;



“Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER” che possono accedere agli incentivi in quanto sono configurazioni che utilizzano la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili.

Energia condivisa

L'energia elettrica "condivisa" è pari al minimo, su base oraria, tra **l'energia elettrica immessa in rete** dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione, e beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE denominato servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa (incentivo di circa 10-12 €/KWh + restituzione componenti tariffarie ARERA di circa 0,8 €/KWh)

Valore a cui si aggiunge il costo evitato in caso di autoconsumo e la vendita energia.

Energia elettrica immessa in rete
Remunerata a prezzo di mercato
mercato

Decreto MASE «Autoconsumo e CER»

2. Accedono all'incentivo tariffario gli impianti a fonti rinnovabili che rispettano i seguenti requisiti:

a) la potenza nominale massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;

b) le **CER** devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di incentivo;

b) gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Decreto MASE «Autoconsumo e CER»

- La **quota di energia condivisa** ha diritto ad una **tariffa incentivante in forma di tariffa premio**;
- **L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del soggetto titolare dell'impianto**, con facoltà di cessione al GSE con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
- **L'incentivo è riconosciuto per un periodo di 20 anni.**

Il GSE provvede ad erogare le **tariffe incentivanti** *congiuntamente al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con deliberazione 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022*(Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD - Allegato A Deliberazione)..prevista in vigore dal 1 marzo 2023 o in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del MASE di incentivazione (valore di circa 0,8 €/KWh).

Decreto MASE «Autoconsumo e CER»

- Il Soggetto gestore per l'attuazione della misura è il GSE.
- Il GSE predisporrà un portale informatico per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.
- L'accesso ai contributi del DM Autoconsumo, avviene attraverso la presentazione delle domande a sportello esclusivamente tramite il sito www.gse.it.
- I soggetti interessati, dovranno presentare istanza al GSE per il tramite del referente della configurazione, secondo modalità, modelli e tempistiche definite dal GSE nelle Regole tecniche disciplinate all'art. 11 del TIAD.**
- Il GSE, verificato positivamente il rispetto dei requisiti per l'ammissibilità al servizio, stipulerà con il referente della configurazione un apposito contratto, secondo uno schema definito dallo stesso GSE.
- Tra gli adempimenti del GSE, quello di calcolare, per ciascuna configurazione, la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile, per impianto di produzione.

MAPPA INTERATTIVA DELLE CABINE PRIMARIE

Il GSE, in collaborazione con le imprese distributrici, mette a disposizione la mappa interattiva delle aree convenzionali sottese alle cabine primarie presenti sul territorio nazionale.

<https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>

Inserendo un indirizzo specifico o le coordinate geografiche, è possibile visualizzare la relativa area convenzionale e il codice di riferimento (composto da 11 cifre alfanumeriche, ad esempio "AC001E00934").

Lo strumento consente di localizzare le aree convenzionali e di verificare che i punti di connessione siano inclusi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria.

Decreto MASE «Autoconsumo e CER». Incentivo

- a) per impianti di potenza > 600 kW
- b) per impianti di potenza ≤ 600 kW e > 200 kW
- c) per impianti di potenza ≤ 200 kW

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

a) **TIP: 60** + max (0; 180 – Pz)

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di **100 €/MWh**.

b) **TIP: 70** + max (0; 180 – Pz)

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di **110 €/MWh**.

c) **TIP: 80** + max (0; 180 – Pz)

Dove **Pz** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di **120 €/MWh**.

2. Cumulabilità con altri incentivi pubblici fino al 40%

Gli incentivi di cui al presente Titolo sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%. In

tal caso, la tariffa è ridotta

(la tariffa spettante è determinata come segue:

$$\text{TIP}_{\text{Conto Capitale}} = \text{Tip} * (1 - F)$$

dove F è un parametro che varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,26, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

(Soggetti beneficiari e interventi ammissibili -PNRR)

1. I beneficiari della misura PNRR sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese sostenute per gli impianti che:

- avviano i lavori dopo la data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;

Gli impianti ammessi al contributo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Decreto MASE «Autoconsumo e CER». Spese ammissibili.

Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è posto pari a **1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW**, a 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW, e **1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW**:

- a) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- b) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c) acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- d) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- e) connessione alla rete elettrica nazionale;
- f) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- g) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- h) direzioni lavori, sicurezza;
- i) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.


Le spese di cui alle lettere da f) a i) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

(Modalità di rendicontazione e erogazione del contributo in conto capitale)

1. Il GSE eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative, nel rispetto dei seguenti principi:


- su espressa richiesta da parte dei beneficiari, **un'anticipazione fino al 10%** del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative di cui all'articolo 11;
- in alternativa alla precedente lettera a), sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un'unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- in ogni caso, le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione al GSE della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi di cui al Titolo II.

Situazione SENZA comunità energetica



- Situazione SENZA comunità energetica
 - ***Ogni utente agisce da solo e regola i contratti acquisto e vendita di energia elettrica***

Situazione CON comunità energetica



Decreto MASE «Autoconsumo e CER». Spese ammissibili.

Articolo 3, comma 2, lettera g).....*Le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile (CACER) assicurano che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4;*

Allegato 1_

4. Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g).

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- **nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- **nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Disposizione non ripresa nel decreto MASE «Autoconsumo e CER».

Art. 47. *Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili DL 24,02,2023 ([L. 21 aprile 2023, n. 41](#)).*

10. **Le comunità energetiche**, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#), possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, **in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021**. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre **configurazioni di autoconsumo diffuso** da fonte rinnovabile di cui all'[articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199](#), realizzate da:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228](#) indipendentemente dai propri associati.